

REP. N. ...

COMUNE DI PAISCO LOVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella All. B, prevista dall'art. 28 del DPR 955/1982.

CONTRATTO DI AFFITTO STIPULATO A MEZZO DI ACCORDO AI SENSI

DELL'ART. 45 LEGGE N. 203/1982

Oggi, ... presso la sede del Comune di Paisco Loveno, sono convenuti i Signori:

PARTE PROPRIETARIA

- **COMUNE DI PAISCO LOVENO** con sede in Paisco Loveno, codice fiscale 00589400175, Partita IVA 00571790989 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Mascherpa Bernardo, nato a ... (BS), il ..., e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, che agisce in qualità di Sindaco, con l'assistenza del Sig. ..., in rappresentanza del ... in rappresentanza della parte proprietaria, da una parte;

PARTE CONDUTTRICE

- **Sig.ra GELMI DEBORA** nata a ... il ..., C.F. ... , residente in ... (...) in ... di professione imprenditore agricolo, con l'assistenza del Sig. ... in rappresentanza del ...;

PREMESSO

- che oggetto del presente accordo sono alcuni terreni siti in Comune censuario di Paisco Loveno della superficie complessiva di 43,593 HA circa, così catastalmente identificati nel NCT di Paisco Loveno:

Foglio 35 – mappale 1 ha 39,3990

Foglio 35 – mappale 6 ha 4,0040

Foglio 35 – mappale 78 ha 0,1900

che le parti dichiarano di ben conoscere;

- che la parte conduttrice ha richiesto alla parte proprietaria che le vengano concessi in affitto i terreni in oggetto;

- che la parte proprietaria ha stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ... la concessione in affitto dei terreni predetti, a condizione che tutte le clausole contrattuali siano formalizzate con l'intervento e l'assistenza dei rispettivi rappresentanti professionali di categoria, che con la loro firma legittimano l'accordo; premesso che tutto ciò costituisce parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono,

si stipula e si conviene quanto segue:

1) Con la sottoscrizione del presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203/1982, il Comune di Paisco Loveno, nella persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore Mascherpa Bernardo dà e concede in semplice affitto e non altrimenti alla parte conduttrice, nella persona della Sig.ra Debora Gelmi che allo stesso titolo accetta ed assume, i terreni in premessa identificati della superficie complessiva di 43,593 ha circa, impegnandosi a monticare un numero adeguato di capi in termini di UBA per gli ettari concessi in affitto per l'intera durata del contratto.

La reiterata inadempienza alla suindicata disposizione costituisce "clausola risolutiva espressa" e la mancata osservanza determina ipso jure la risoluzione del contratto a danno e spese dell'affittuario ai sensi dell'art.1456 c.c.

2) La durata del presente contratto viene concordemente stabilita ed accettata dalle parti, in deroga all'art. 1 e/o 22 Legge n. 203/1982, in anni 6 (sei) con decorrenza dal giorno ... e con termine al giorno ... In tale data la parte conduttrice, si impegna per sé, successori ed altri aventi causa, a porre nella piena e completa disponibilità della proprietà, liberi da persone e cose sue e/o di terzi, i terreni in oggetto, ovviamente

senza alcun indennizzo, senza bisogno di alcuna disdetta, questa data ed accettata ora per allora e senza altre formalità.

3) Considerando le caratteristiche dei terreni in oggetto, e tenuto conto della loro fertilità, il canone di affitto annuo, in deroga agli artt. 9 e seguenti, Legge n. 203/1982, viene concordemente stabilito ed accettato dalle parti nella somma di denaro di Euro 350,00 annui (trecentocinquanta/00). Tale somma dovrà essere versata al domicilio della parte proprietaria in unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno di affittanza.

4) Ai soli effetti dell'imposta di registro, il canone di affitto per l'intera durata, si dichiara in Euro 2.100,00 (duemilacento/00).

5) La registrazione del contratto sarà effettuata a cura e spese della parte conduttrice.

6) Per tutto quanto non previsto nel presente, le parti fanno unitamente riferimento alla vigente legislazione, al Codice Civile.

Le parti, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilasciano, ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni Professionali di Categoria, intervenute a prestare l'assistenza di legge nelle persone dei signori: ..., ... e ..., ..., si danno reciprocamente atto e convengono che il presente accordo è stipulato in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di locazione di fondi rustici ed ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203 del 3/5/1982.

In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell'art. 45 della Legge n. 203/1982, reciprocamente riconoscono e dichiarano:

a) di essere state ritualmente assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali di Categoria, così come sopra rappresentate, sin dall'inizio ed in ogni fase della formazione del presente accordo,

b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i propri diritti e delle

